PORTANTE DISPOSIZIONI SUI FONDI ASSEGNATI PER LAVORI PUBBLICI IN SICILIA

Art. 2

Nel bilancio del 1868 e' stanziata la somma di lire cinquecento mila sul fondo di cui all'articolo precedente.

Versione in vigore dal 15 settembre 1867, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante disposizioni sui fondi assegnati per lavori pubblici in Sicilia
Estremi	Legge 15 agosto 1867, n. 3857
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1867

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-disposizioni-sui-fondi-assegnati-per-lavori-pubblici-in/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it